

La tassa sulle concessioni governative regionali

Descrizione

La tassa sulle concessioni è un tributo proprio regionale che deve essere versato dal titolare di un atto o di una licenza che lo autorizza ad esercitare una specifica attività.

Le tasse sulle concessioni governative regionali, istituite in Sicilia con la L.r. 18/04/1981, n.67 sono attualmente disciplinate dall'art. 6 della legge regionale 24/08/1993, n.24, e s.m.i., in forza del quale si applicano sia la normativa di carattere generale contenuta nel D.P.R. 641/72 sia le voci di tassa di cui alle tariffe del D.Lgs 22.06.1991 n. 230 e del richiamato D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, ed hanno il loro presupposto nei provvedimenti o atti amministrativi emessi dai Dipartimenti regionali e dai loro organi periferici, o da altre Amministrazioni chiamate a svolgere funzioni proprie della regione siciliana.

Sono soggette al pagamento della tassa di concessione le voci di cui all'allegata tabella "A"

Ai sensi dell'articolo 13-bis del DPR 26/10/1972, n. 641 e s.m.i. sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative:

- Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche.
- Gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

Come accedere

La tassa di rilascio è dovuta in occasione della emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

Le tasse sulle concessioni governative regionali sono dovute anche nel caso in cui la concessione, autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tabella di cui al DPR 26/10/1972, n. 641 e s.m.i. sono sostituite dalla denuncia di inizio attività.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa allegata gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Nei casi previsti dalla normativa in materia è dovuta, altresì la tassa annuale di ispezione e il contributo annuale.

L'articolo 8 del DPR 641/1972 prevede che *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*.

Gli importi e le relative specifiche sono riportati nella allegata tabella "B".

Quando

Il pagamento della tassa di concessione regionale deve essere effettuato:

- per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione/concessione, entro e non oltre la data di rilascio/rinnovo dell'atto o della licenza.

- per la tassa annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.
- In assenza di pagamento, l'atto non è valido.

Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali si corrispondono mediante versamento su apposito bollettino di conto corrente n. 17770900 personalizzato con il logo della Regione e con i codici identificativi delle tipologie dei versamenti, disponibile presso tutti gli Uffici Postali della Sicilia.

In particolare il bollettino deve essere debitamente compilato con tutti i dati informativi e contabili ivi richiesti, presenti sul fronte dello stesso.

Il versamento può essere effettuato, anche, mediante bonifico bancario, sul codice IBAN: IT06F0760104600000017770900.

Nello spazio destinato all'oggetto, si dovrà indicare: *"Tassa per (specificare l'attività per cui è dovuta la tassa unitamente all'indicazione del codice tariffa) - Annualità - Tassa rilascio/rinnovo/annuale - nome e cognome, codice fiscale e indirizzo del titolare" o, nel caso si tratti di società, "ragione sociale, partita IVA e indirizzo della sede legale".*

Il versamento degli interessi e sanzioni relativi al mancato o ritardato versamento delle tasse sulle concessioni governative regionali dovrà essere effettuato sui conti correnti postali sottoelencati in relazione alla provincia di riferimento ed intestati a - Cassiere della Regione Siciliana Unicredit S.p.A. per la Provincia di, riportando nella causale l'imputazione:

- Capitolo 1724 per gli interessi;
- Capitolo 1988 per le sanzioni.

con indicazione del Capo 9° del bilancio regionale

Il pagamento potrà altresì essere effettuato presso gli uffici di Cassa regionale che rilasceranno apposita quietanza, con imputazione ai capitoli sopra citati.

MODALITÀ DI VERSAMENTO SANZIONI ED INTERESSI IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA		
COORDINATE IBAN	CC POSTALE	CASSA REGIONALE PROVINCIA DI
IT42P076011660000000229922	229922	AGRIGENTO
IT30Q0760116700000000217935	217935	CALTANISSETTA
IT42P0760116900000012202958	12202958	CATANIA
IT28H0760116800000011191947	11191947	ENNA
IT38R0760116500000011669983	11669983	MESSINA
IT89N0760104600000000302901	302901	PALERMO
IT30D0760117000000010694974	10694974	RAGUSA
IT19E0760117100000011429966	11429966	SIRACUSA
IT66M0760116400000000221911	221911	TRAPANI

Accertamento

Le Amministrazioni che rilasciano atti soggetti a tasse sulle concessioni governative regionali sono esplicitamente obbligate a subordinare il rilascio del provvedimento amministrativo assoggettato a tassa alla produzione, da parte del richiedente, della quietanza di pagamento del tributo (art.2 D.P.R. 641/72) ed alla verifica dell'esattezza della misura corrisposta, nonché del corretto versamento alla Regione siciliana quale Ente impositore destinatario del gettito, tenuto conto, altresì, che gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate e che "il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da euro 103,29 ad euro 516,46 ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso" (art.9 comma 2 D.P.R. 641/72).

Inoltre, "nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno, sono soggetti, altresì, ad una tassa annuale da corrispondersi, nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso".

Tali tasse annuali, infatti, in conformità al consolidato orientamento dottrinario, "sono dovute in relazione ad atti amministrativi potenzialmente idonei a produrre effetti per un periodo di tempo determinato (generalmente un certo numero di anni) suddiviso per distinti periodi di efficacia (generalmente per singoli anni). L'efficacia degli atti per i periodi successivi a quello di emanazione è subordinata all'adempimento tributario che realizzatosi viene ad integrare, insieme all'atto amministrativo, la fattispecie complessa prevista dalla norma di diritto amministrativo".

Da tale premessa consegue che l'Amministrazione che rilascia l'atto amministrativo sottoposto a tassazione deve verificare il corretto assolvimento dell'obbligo tributario anche per ciascuna annualità di efficacia dell'atto e, nel caso rilevi l'evasione di tale obbligo, è tenuta a procedere agli adempimenti consequenziali nella preminente considerazione che ogni comportamento contrario a detti obblighi di legge costituisce danno all'Erario regionale e forma il presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

Sanzioni

L'articolo 8 del D.P.R. n. 641/1972 stabilisce espressamente che "gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate".

L'art. 9 del D.P.R. N° 641/1972 e s.m.i. prevede espressamente che chi esercita una attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative, senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa, è punito con una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa e in ogni caso non inferiore a euro 103,29.

La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi, così come stabilito dal comma 3 dell'art. 2 del D.lgs. 18/12/1997 n. 472, recante " disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie...".

Relativamente al procedimento di irrogazione delle sanzioni, si rinvia alle disposizioni di cui al citato D.lgs. 18/12/1997 n. 472, ed in particolare agli artt. 16 e 17.

Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18-12-1997 n. 472 consente al contribuente inadempiente di assolvere spontaneamente e correttamente la propria obbligazione tributaria, oltre il termine ordinariamente previsto per il pagamento della tassa.

In particolare, per quanto riguarda le tasse in argomento, gli errori, le omissioni e i versamenti tardivi o carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento della tassa dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo di cui all'articolo 1284 del codice civile (determinato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze) dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito (il DM 11/12/2020 prevede che nell'anno 2021 la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,01 per cento in ragione d'anno), e della sanzione ridotta.

Termini di decadenza

L'articolo 13 del D.P.R. n. 641/72 e s.m.i. fissa in tre anni il periodo di tempo entro il quale, a pena di decadenza, l'Amministrazione può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme che disciplinano il tributo in trattazione.

La decorrenza di tale periodo ha inizio dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

L'ultimo comma del predetto art.13 precisa che *“Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni governative non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.”* Pertanto le Amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni/concessioni dovranno procedere a revocare tutti i provvedimenti concessori o autorizzativi per i quali non sono state pagate le corrispondenti tasse di concessione governativa.

L'articolo 8 del D.P.R. n. 641/1972 stabilisce espressamente che *“gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate”*.

In conseguenza di tale principio, è possibile affermare che la tassa di concessione governativa, pur non essendo un elemento essenziale ai fini della validità dell'atto amministrativo, ne lascia sospesi gli effetti finché non risulti adempiuto l'obbligo tributario che vi fa riferimento.

Pertanto, i titolari di autorizzazioni, di concessioni o di atti amministrativi che, nonostante il mancato pagamento della tassa, usino delle facoltà derivanti dal titolo, sono passibili non soltanto delle sanzioni fiscali di carattere amministrativo, ma anche di quelle più gravi di carattere penale previste dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza.

Ricorsi

Avverso l'applicazione, l'accertamento, la riscossione delle tasse sulle concessioni governative regionali e delle relative sanzioni nonché avverso il diniego di rimborso si può proporre ricorso, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica.

Il ricorso deve essere notificato all'Amministrazione che ha emanato l'atto impugnato.

Nei 30 giorni successivi alla proposizione del ricorso il ricorrente deve costituirsi in giudizio, depositando presso la segreteria della Commissione il fascicolo di parte contenente:

- l'originale del ricorso notificato a mezzo ufficiale giudiziario;
- se la presentazione è avvenuta per consegna diretta o a mezzo posta, depositando una copia del ricorso dichiarata conforme all'originale insieme alla copia della ricevuta di consegna o di spedizione;
- l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato e dei documenti eventualmente prodotti, elencati nel ricorso.

L'Amministrazione deve costituirsi in giudizio entro il termine non perentorio di 60 giorni dalla proposizione del ricorso depositando le controdeduzioni con le quali espone le sue difese e prende posizione sui motivi del ricorso, indicando le prove di cui intende avvalersi e proponendo eventuali eccezioni processuali e di merito.

Istituto del Reclamo/Mediazione

L'articolo 17 bis del D.Lgs.546/1992 e s.m.i. disciplina l'istituto del reclamo/mediazione.

Per le controversie fino a cinquantamila euro di valore, il ricorso può contenere il reclamo/mediazione, con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

I Dipartimenti regionali, i loro organi periferici o le altre Amministrazioni chiamate a svolgere funzioni proprie della Regione Siciliana competenti al rilascio di provvedimenti e di atti amministrativi soggetti alle tasse di concessione governative regionali, nel redigere l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni sono tenuti ad

informare il contribuente della possibilità di esperire la procedura di reclamo/mediazione. I citati Dipartimenti, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.

La proposta di mediazione determina l'improcedibilità del ricorso fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica all'ente impositore, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione.

L'Amministrazione, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, con riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

In caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Rimborso

Il contribuente che ha erroneamente versato (doppio pagamento, pagamento non dovuto, etc) la tassa di concessione governativa non dovuta può chiedere alla stessa Amministrazione che ha rilasciato il provvedimento concessorio il rimborso delle somme versate.

La richiesta deve essere presentata presso gli Uffici che hanno provveduto al rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo.

Tale richiesta, ai sensi del secondo comma dell'art. 13 del D.P.R. n.641/1972 e s.m.i., può essere effettuata dal contribuente, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno dell'erroneo pagamento ovvero a decorrere da quando lo stesso abbia avuto notizia del rifiuto dell'atto soggetto a tassa.

A seguito della presentazione dell'istanza di rimborso, gli Uffici che hanno provveduto al rilascio del provvedimento concessorio cureranno l'istruttoria acquisendo l'originale del bollettino postale attestante l'avvenuto versamento e riscontrando il diritto al rimborso da parte del contribuente.

Successivamente, i medesimi Uffici cureranno l'inoltro degli atti, con il relativo nulla osta, all'Assessorato dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito, per la liquidazione delle somme corrispondenti.

Nel caso in cui, invece, gli Uffici che hanno provveduto al rilascio del provvedimento, a seguito della istruttoria dagli stessi condotta sugli atti relativi, non ravvisino la sussistenza dei requisiti per il rimborso, detti Uffici dovranno provvedere a emettere atto di diniego nel quale venga esplicitata la motivazione per la quale non sussiste il diritto al rimborso. Si rammenta che nel termine di 90 giorni dalla ricezione dell'istanza di rimborso, si forma il silenzio-rifiuto, avverso il quale il contribuente può proporre ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria.

L'istanza di rimborso deve essere corredata da:

- copia documento d'identità del richiedente in corso di validità
- originale o copia della ricevuta del pagamento oggetto di rimborso.
- indicazione delle coordinate bancarie o postali IBAN per l'accredito su c/c bancario o postale (indicazione numero di conto corrente, la banca presso la quale è intrattenuto il c/c).

Riferimenti normativi:

Art. 6 L.r. 24.08.1993 n.24 e s. m. i.

DPR 26.10.1972 n. 641 e s.m.i.

D.Lgs 22.06.1991 n. 230

Circolare Assessorato dell'Economia – Dip. Finanze e Credito - prot. n. 3124 del 24.02.2015